

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 285

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini,
Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri

presentata in data 6 dicembre 2024

**ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI
DELLE PERSONE ANZIANE**

Art. 1
(Finalità e istituzione)

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dalla Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine, nonché dallo Statuto, dalla legislazione regionale, statale e internazionale, istituisce, presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, il Garante regionale per i diritti delle persone anziane, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività nel rispetto del principio di uguaglianza, con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. L'incarico del Garante ha carattere gratuito.

4. Il Garante ha sede presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e si avvale della struttura organizzativa di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

Art. 2
(Beneficiari degli interventi)

1. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni residenti nel territorio regionale.

Art. 3
(Elezione del Garante e requisiti)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, all'inizio di ogni legislatura, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
- 1) laurea magistrale in giurisprudenza o in materie socio-psicopedagogiche o scienze politiche;
 - 2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;
- b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere.
- 2.** Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
- 3.** Dopo la quarta votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane.
- 4.** Il Garante è rieleggibile per una sola volta.
- 5.** Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 4

(*Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza*)

- 1.** Sono ineleggibili a Garante:
- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali, di Unioni dei Comuni, di Unioni montane e di Città metropolitane;
 - b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale; il segretario generale o il direttore generale della Regione, i titolari di incarichi amministrativi di vertice di aziende ed enti dipendenti o di società a partecipazione maggioritaria regionale;
 - c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.
- 2.** Sono, altresì, ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.
- 3.** Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
- 4.** L'incarico di Garante è incompatibile con:

- a) l'iscrizione a partiti, movimenti politici o associazioni sindacali o di categoria;
- b) l'esercizio di funzioni di amministratori di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- c) la candidatura alla carica di membro del Parlamento nazionale od europeo, Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere di uno dei comuni delle Marche.

5. E' comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità.

6. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

7. Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 5

(Revoca e rinuncia dell'incarico)

1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

2. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.

3. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al

Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

Art. 6
(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
- a) promuove l'attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;
 - b) promuove e monitora la diffusione e l'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, relativamente a:
 - 1) parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno;
 - 2) libertà di scelta e autonomia decisionale;
 - 3) assenza di abusi e maltrattamenti;
 - 4) diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare;
 - 5) partecipazione ed inclusione sociale;
 - 6) forme di tutela, anche di tipo risarcitorio;
 - c) promuove forme di collaborazione e di consultazione con tutte le organizzazioni, le istituzioni, le realtà economiche e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane, nonché della loro assistenza e inclusione;
 - d) promuove iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento all'applicazione dei diritti di cui alla lettera b), nonché a sostegno delle forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;
 - e) promuove presso gli organi competenti l'adozione di politiche di invecchiamento attivo, anche attraverso la valorizzazione di approssimi positivi per i lavoratori anziani nella trasmissione di saperi verso le nuove gene-

- razioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;
- f) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, delle altre convenzioni internazionali, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;
 - g) concorre a verificare l'applicazione e l'attuazione sul territorio regionale della legge regionale 25 settembre 2023, n. 14 (Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano);
 - h) promuove, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane, iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo e collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
 - i) nel caso di segnalazioni di omissioni o di inservanze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b), effettua puntuali comunicazioni all'ente, all'amministrazione o all'organo competente;
 - j) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
 - k) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani dei quali viene a conoscenza, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
 - l) può inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa a livello statale o regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di solidarietà orizzontale;
 - m) esprime pareri al Consiglio-Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale, in riferimento a disposizioni riguardanti le persone anziane contenute in proposte di legge, di regolamento, in delibere, piani e programmi regionali. I pareri sono espressi entro

quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;

- n) promuove d'intesa con il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e con la Giunta regionale eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano a favore delle persone anziane, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia.

2. Il Garante promuove idonee forme di collaborazione con i garanti regionali delle altre Regioni, ove istituiti, nonché con gli enti preposti alla tutela dei diritti delle persone anziane e partecipa alle relative iniziative di coordinamento.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. Il Garante presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione e gli effetti di questa legge a cui è data adeguata pubblicità.

Art. 8
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.